Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 69 del 23 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 82

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 febbraio 2007, n. **12.**

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

S O M M A R I O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 febbraio 2007, n. **12.**

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

Alle Province

Ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale - Sezione autonomie locali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale finanza locale

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo-economia

All'ISTAT

All'U.P.I.

All'A.N.C.I.

Alle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti

Alle ragionerie provinciali dello Stato

2. EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SULLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006.

2.1. Modifiche delle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006

2.2. Adempimenti e facoltà che decadono con il nuovo patto

2.3. Premio per i comuni adempienti al patto 2006

3. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

INTRODUZIONE

La legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita "legge finanziaria 2007", con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 676 a 702, ha modificato in maniera sostanziale le regole destinate a produrre una azione di miglioramento del bilancio posta a carico degli enti locali per il triennio 2007 – 2009, al fine di ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria. Si precisa preliminarmente che, vista la presenza di un unico articolo, nei paragrafi che seguono si farà riferimento esclusivamente ai commi.

Le novità più significative nelle regole del patto di stabilità interno, che interessano le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si individuano nella diversa formulazione del fattore di contenimento su cui intervenire; invero, il riferimento non è più alla spesa - come previsto dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 - ma al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, allo scopo di far convergere il più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita.

Ulteriore elemento innovativo è la determinazione dell'entità del concorso alla manovra che, nel passato, era effettuata in misura percentuale uguale per tutti gli enti e che ora, invece, viene di fatto "personalizzata" per ogni singolo ente. Infatti, l'entità del miglioramento del proprio saldo-obiettivo è calcolata applicando due diversi coefficienti: al disavanzo medio di cassa riscontrato nel triennio 2003-2005 e alla spesa corrente media del triennio 2003-2005 in termini di cassa.

Novità sono rilevabili anche nel monitoraggio delle risultanze del patto di stabilità interno in quanto l'obbligo della rilevazione, attraverso il sistema web, viene esteso, oltre che alle province, anche a tutti i comuni soggetti al patto, ivi compresi i comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti che finora erano esclusi da tale rilevazione.

Anche la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno è disciplinata da nuove regole: ciascun ente locale è tenuto ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità che verranno definite con successivo decreto.

Infine, sono previste nuove misure nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. A differenza del passato, in cui tali misure si traducevano in vincoli sulla spesa per acquisto di beni e servizi, nel blocco delle assunzioni di personale e nel divieto di indebitamento, per il patto relativo agli anni 2007/2009 è stato introdotto un meccanismo di automatismo fiscale. La norma proposta ha individuato nell'addizionale comunale all'IRPEF, per i comuni, e nell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), per le province, i tributi che possono essere oggetto di automatica applicazione di incrementi. L'automatismo fiscale scatta, in ogni caso, solo se non sono state adottate autonomamente dall'ente le misure di rientro adeguate all'entità dell'effettivo scostamento registrato tra l'obiettivo e il risultato conseguito.

Per rispondere alle numerose sollecitazioni che pervengono allo scrivente in merito alla diffusione della presente circolare – che vuole essere uno strumento di ausilio nell'applicazione delle nuove regole del patto di stabilità interno - si procede alla sua emanazione anche se non risulta ancora perfezionato il Decreto ministeriale, inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2007, 2008 e 2009. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Decreto costituiranno oggetto, se necessario, di un aggiornamento della circolare.

1. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2007-2009.

A. *MODALITA' ATTUATIVE*

A.1. Premessa.

Appare utile una premessa di carattere generale sulla nuova metodologia del patto di stabilità interno che prevede, sostanzialmente, che i saldi finanziari di competenza e di cassa relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 debbano essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, calcolati anch'essi sia in termini di competenza che di cassa, migliorati di un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che di seguito verrà illustrata.

Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi (miglioramento del saldo di competenza e miglioramento del saldo di cassa) configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno, per cui si richiama in proposito la particolare attenzione degli enti al fine di evitare la procedura di rientro dagli scostamenti che ha un impatto diretto sulle proprie collettività amministrate (cfr. successivo punto E).

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve essere determinato sulla base del saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato dell'entità del concorso alla manovra. La misura del concorso, come detto, non è più individuata applicando una variazione percentuale uguale per tutti, ma è ottenuta considerando alcune caratteristiche finanziarie dell'ente: infatti, viene calcolata mediante la somma di una quota della spesa corrente e di una quota del deficit, così come desunte dai bilanci consuntivi. Tutti gli enti, quindi, partecipano al patto in ragione del volume della propria spesa corrente e gli enti in deficit contribuiscono ulteriormente in misura proporzionale alla grandezza del proprio disavanzo (comma 678).

Gli obiettivi programmatici, in termini di cassa e di competenza, del saldo finanziario per il triennio 2007-2009 sono ottenuti attraverso:

- la determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il miglioramento del saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 in misura pari al concorso alla manovra di cui al precedente punto, con le esclusioni che verranno di seguito evidenziate.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi al "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali. In particolare, per individuare i comuni soggetti al patto, si deve far riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2007, quella al 31 dicembre 2005). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento è quella del triennio 2003-2005.

Prima ancora di illustrare dettagliatamente le procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che si è ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predisporre un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2007, 2008 e 2009 di ciascun ente

soggetto al patto. Gli enti che desidereranno avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro, ed inserire i dati contabili richiesti dalla citata applicazione. L'applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di cassa e di competenza (per ulteriori dettagli si veda l'allegato B/07 alla presente circolare).

A.2. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo finanziario medio di cassa per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negativo.

Il saldo finanziario è determinato quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

Per rispondere ai diversi quesiti pervenuti, si ritiene opportuno precisare che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione, in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

A seconda che il saldo finanziario medio di cassa, come sopra determinato, assuma un valore positivo o negativo si adottano i seguenti procedimenti per la determinazione dell'entità del concorso alla manovra.

a) Procedura per gli enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005.

E' utile premettere che per tali enti il concorso alla manovra è determinato applicando solo i coefficienti stabiliti per la spesa (comma 678, lett. b). In particolare, per determinare l'entità del concorso alla manovra, occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna

esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0,012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.

Applicando i predetti coefficienti al valore medio della spesa del triennio 2003-2005 si ricava l'entità del concorso alla manovra per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

b) Procedura per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005.

In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:

b.1) componente saldo finanziario: è necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato con le modalità precedentemente illustrate, per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti in questione per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,400, 0,210 e 0,117;
- per i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,330, 0,205 e 0,155.

Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto b.2), determina il concorso complessivo alla manovra.

b.2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0.012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.

La somma dei due importi ottenuti dalle operazioni di cui ai punti b.1) e b.2) costituisce l'ammontare totale annuo del concorso alla manovra per ciascun ente locale con saldo finanziario negativo medio.

c) Individuazione, per i comuni, del limite massimo del concorso alla manovra

Per i soli comuni occorre, inoltre, confrontare l'importo ottenuto seguendo quanto precedentemente descritto con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il confronto è finalizzato a determinare l'entità del concorso alla manovra (comma 679).

In particolare, i comuni dovranno considerare ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto il minore fra i due importi risultanti il primo importo, dal calcolo di cui alle lettere a) o b) – a seconda che si tratti, rispettivamente di comune con saldo finanziario medio positivo o negativo - e, il secondo, dal calcolo del predetto 8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali (correnti e in conto capitale) al netto delle concessioni di crediti.

A.3. Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Una volta determinata, secondo quanto indicato nel punto A.2., l'entità del concorso alla manovra in termini di miglioramento del saldo finanziario, gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 vengono calcolati migliorando della suddetta entità i saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, sia in termini di cassa che di competenza, preventivamente ricalcolati secondo il procedimento appresso indicato:

a) GESTIONE DI CASSA - E' necessario ricalcolare il proprio saldo finanziario medio del

triennio 2003-2005 (determinato con i criteri di cui al precedente punto A.2. escludendo dagli incassi finali le riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo del comma 683). Più specificamente le poste da escludere sono le riscossioni imputate nei consuntivi 2003-2005 al titolo 4° (entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti), categoria 1^ (alienazione di beni patrimoniali), voci economiche 61 (alienazione di beni immobili), 62 (alienazione di beni mobili) e 63 (alienazione di titoli) purchè espressamente destinate, nello stesso triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Il saldo così rideterminato dovrà essere migliorato dell'importo annuo del concorso alla manovra risultante dall'applicazione della procedura precedentemente illustrata al richiamato punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo da conseguire in termini di saldo finanziario di cassa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

b) GESTIONE DI COMPETENZA - E' necessario calcolare il proprio saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 quale differenza tra la media triennale degli accertamenti per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio) - al netto delle riscossioni crediti e degli accertamenti in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinati, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti - e la media triennale degli impegni per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti

Posto che, ai sensi del comma 683, è necessario calcolare il proprio saldo finanziario medio di cassa del triennio 2003-2005 escludendo le riscossioni relative alle suddette dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare, si precisa che, nel calcolo dello stesso saldo in termini di competenza, devono essere esclusi i corrispondenti accertamenti in conto capitale registrati nel triennio 2003-2005. Tale impostazione deriva dalla esigenza di evitare commistioni tra gestione di cassa e gestione di competenza.

Il saldo così ottenuto dovrà essere migliorato dell'importo annuo del concorso alla manovra risultante dall'applicazione della procedura precedentemente illustrata al punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo da conseguire in termini di saldo finanziario di competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

A.4. L'esclusione delle spese di giustizia per i comuni.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici differisce, rispetto alla definizione di saldo finanziario utilizzata per la determinazione del concorso alla manovra, per l'esclusione, prevista al comma 683, delle spese relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.

Per quanto attiene all'esclusione dal saldo delle suddette spese, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi incluse quelle relative al trasloco, si precisa che tale esclusione opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del triennio 2003/2005 - e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa.

Appare, utile precisare che il comma 683 ha inteso introdurre un'agevolazione per i Comuni e che, conseguentemente, è stata esclusa l'interpretazione (penalizzante) secondo la quale le esclusioni in parola debbano essere operate anche sul triennio di riferimento 2003/2005. Peraltro, mentre per le dismissioni patrimoniali previste dallo stesso comma (secondo periodo) sussiste un esplicito riferimento al triennio 2003/2005 non vi è un analogo riferimento per le spese di giustizia.

Inoltre, nel caso in cui le spese per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco, siano finanziate da trasferimenti correnti ed in conto capitale da parte del Ministero della Giustizia, si ritiene che anche tali trasferimenti statali debbano essere portati in detrazione dalle entrate e, quindi, dal saldo finanziario. Tale impostazione deriva dal fatto che appare corretto che somme a destinazione vincolata, quali le entrate che finanziano le spese in riferimento, siano utilizzate per coprire dette spese, senza che sia possibile alcun diverso utilizzo.

Per corrispondere ai numerosi quesiti già pervenuti, si ritiene necessario evidenziare che la norma fa esclusivo riferimento alle spese (correnti e in conto capitale) necessarie per l'attivazione di nuove sedi e non anche alle analoghe spese riferite ad Uffici Giudiziari già esistenti.

Per poter usufruire di tale esclusione è necessario che dette spese siano state autorizzate dal competente Ministero della Giustizia.

Si rappresenta, infine, che eventuali richieste di chiarimenti in merito dovranno essere rivolte al competente Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - e, per conoscenza, allo scrivente.

B. *IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE*

Le caratteristiche del processo di monitoraggio del patto (comma 685) subiscono per il 2007 profonde modifiche rispetto al passato. Infatti, vengono per la prima volta sottoposti al monitoraggio delle risultanze del patto tutti gli enti locali soggetti a tali regole. Si passa, quindi, ad una rilevazione universale, sulla base della quale tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovranno inviare trimestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal richiamato comma 685, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Le informaz .o 2007 non dovranno essere trasmesse (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.

La trasmissione delle informazioni trimestrali dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti che, a partire dal 2007, sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale dovranno accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza entro il 12 marzo 2007. Per gli altri enti locali, che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti), non sono previsti nuovi adempimenti (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato B/07 alla presente circolare).

Sulla base di quanto sopra indicato, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti non sono più tenuti all'invio di alcuna comunicazione alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio con riferimento al patto di stabilità interno relativo agli anni 2007 e successivi.

Si soggiunge che le informazioni di cui ai commi 685 e 686 verranno messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI direttamente da questa Ragioneria Generale ai sensi del comma 690.

C. *ULTERIORI QUESTIONI*

C.1. I riflessi delle regole del "patto" sulle previsioni di bilancio.

Al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, il comma 684 prevede che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l'obiettivo da raggiungere, soprattutto in considerazione del fatto che le regole dell'attuale patto interessano l'intero bilancio e non più, come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.

Pertanto, il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge finanziaria dovranno provvedere ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo di competenza del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Si ritiene opportuno precisare che in alcuni enti l'azione di miglioramento del bilancio può determinare un eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali che non coincide con la differenza tra uscite per rimborso di prestiti (titolo 3° della spesa) ed entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo 5° dell'entrata).

In tal caso si ritiene che, qualora nella propria autonomia di bilancio l'ente non ritenga di impiegare tale eccedenza per ulteriori rimborsi di mutui e prestiti (titolo 3° della spesa), l'eccedenza stessa possa essere accantonata, iscrivendola in un "fondo patto stabilità interno" ai fini del pareggio di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Siffatta iscrizione appare legittima in quanto conseguenza diretta dell'applicazione delle norme del patto di stabilità interno che, come sottolineato nel comma 676, costituiscono "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". Appare altresì conforme ai principi di trasparenza e di veridicità del bilancio.

In ultima analisi, perchè sia rispettata la condizione prevista dal comma 684, è necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilità interno. Non vanno però considerate le previsioni che sono escluse dall'obiettivo predeterminato del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioè, in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti; ci si riferisce, in particolare, alle previsioni relative a:

- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborso di mutui e prestiti;
- entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- partite di giro;
- fondo ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto stabilità interno", di cui al presente punto C.1.

Si rammenta che il termine del bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007 dal D.M./Interno del 30 novembre 2006 (pubblicato in G.U. n 287 dell'11 dicembre 2006).

C.2. Trasferimenti dallo Stato

Il comma 682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02.), sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e residui), sono convenzionalmente

considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.

La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l'ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente dalle Amministrazioni statali senza che eventuali riduzioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l'ente locale nei casi in cui un'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati.

In particolare, l'ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dallo Stato (non solo a quelli provenienti dal Ministero dell'Interno) sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2007, 2008 e 2009.

I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

Nel caso in cui anche le Regioni ritenessero, con proprio atto formale, di prevedere che i trasferimenti regionali agli enti locali validi ai fini del patto di stabilità interno debbano essere conteggiati in analogia a quanto stabilito dalla normativa statale (iscrizione dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla Regione), si renderà necessario che l'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito (comma 686), indichi l'atto formale adottato dalla Regione di appartenenza.

C.3. Enti di nuova istituzione

Il comma 687 prevede che agli enti locali istituiti in uno degli anni compresi tra il 2003 ed il 2005, si applichino le regole del patto con decorrenza dall'anno 2007 adottando, come riferimento per la costruzione del saldo finanziario medio, i dati rilevati dai bilanci consuntivi disponibili e, cioè, quelli del 2005 o il valore medio dei dati del 2004 e 2005.

Se l'ente è stato istituito nel corso del 2006, sarà assoggettato alle regole del patto a decorrere dal 2009, applicando al saldo finanziario 2007, preso come base di riferimento, il miglioramento ottenuto dal calcolo del concorso alla manovra illustrato al punto A.2. della presente circolare.

C.4. Enti commissariati

Il comma 688 riguarda quegli enti che, a decorrere dal 2007, saranno commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali): detti enti sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali.

Si ritiene opportuno precisare che tale disposizione si differenzia da quella contenuta nel comma 689 (illustrata al successivo punto 2.1.a.) per la diversa tipologia di enti considerati e per il riferimento temporale.

Infatti, mentre al comma 688 il riferimento è ai soli enti commissariati per mafia dal 2007, al comma 689 si fa riferimento a tutti gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005 per mafia e non.

C.5. Riepilogo dei principali adempimenti e delle relative scadenze

Si riepilogano, per gli enti locali, le principali scadenze legate agli adempimenti inerenti il patto di stabilità interno per gli anni 2007/2009:

- entro il 12 marzo 2007: accreditamento al sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";
- a partire dal 12 marzo e nei termini che verranno stabiliti dal richiamato Decreto ministeriale, già inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali: invio, tramite il sistema web, del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici;

- entro il mese successivo allo scadere di ciascun trimestre di riferimento: invio, tramite il sistema web, del modello del monitoraggio trimestrale (compatibilmente con i tempi di approvazione del Decreto contenente i suddetti modelli);
- entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento del triennio 2007/2009: invio della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità.

D. *IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME*

Il comma 660 prevede una specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilità interno con specifiche disposizioni.

D.1. Raggiungimento dell'accordo.

Qualora entro il 31 marzo 2007 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilità interno 2007 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione o la Provincia autonoma, l'Ente regionale provvederà a definire le regole del "patto" a cui devono attenersi gli enti locali del rispettivo territorio.

In questo caso, per non vanificare l'attività di monitoraggio del patto di stabilità interno, si ritiene necessario che - ai fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica - questa Ragioneria Generale venga a conoscenza, per il tramite della Regione o Provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal comma 660), degli andamenti trimestrali del "patto".

D.2. Mancato raggiungimento dell'accordo.

Qualora le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2007, agli enti locali dei rispettivi territori si applicheranno le regole sul patto 2007 (oggetto della presente circolare) valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale anche laddove le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del "patto di stabilità interno".

In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla presente circolare.

E. ***MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI***

In caso di mancato rispetto del patto, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di commissari *ad acta*, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).

E' utile evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito sono stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Considerato che la normativa sulle sanzioni fiscali troverà applicazione a partire dall'anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, si fa rinvio a successivi provvedimenti che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.

F. *ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2007/2009*

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi:

- Allegato A/07 – in cui è rappresentato uno schema esemplificativo che evidenzia, con riferimento alla classificazione e alla codificazione previste dal D.P.R. 194 del 1996, le componenti di entrata e di spesa che sono richiamate ai fini del patto 2007/2009;
- Allegato B/07 – dove sono indicate le modalità di accreditamento al sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" per gli enti che non sono ancora accreditati e, in particolar modo, per i comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti. Nell'allegato sono fornite informazioni di dettaglio per la richiesta dell'utenza e l'utilizzo del modello di calcolo automatico del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici 2007/2009;
- Allegato C/07 – contenente una rappresentazione del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province, disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile a partire dal 12 marzo prossimo) ed i termini della stessa verranno illustrati nel richiamato Decreto ministeriale, già inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Allegato D/07 – contenente una rappresentazione del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni, disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile a partire dal 12 marzo prossimo) ed i termini della stessa verranno illustrati nel richiamato Decreto ministeriale, già inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

o

o o

2. EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SULLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006

2.1. Modifiche delle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006

La legge finanziaria per l'anno 2007 ha apportato modifiche anche alle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2006, che possono essere così riassunte:

a) Enti commissariati nel 2004 e 2005 - Con il comma 689 è stata data una interpretazione puntuale sull'assoggettamento degli enti commissariati nell'anno 2004 alle regole del patto per l'anno 2006, per renderla in linea con la risoluzione parlamentare n. 7-00741 del 18 gennaio 2006 della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Tale impostazione era stata recepita dalla circolare dello scrivente n. 8 del 17 febbraio 2006.

In sede di approvazione parlamentare, oltre al riferimento agli enti commissariati nell'anno 2004 e alla loro esenzione dal patto per il 2006, è stato aggiunto il riferimento agli enti commissariati nell'anno 2005 e alla loro esenzione dal patto per il 2007.

In particolare, se un ente, ai sensi dei commi 141 e 143 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, è stato commissariato:

- nel 2004 (o frazione di anno) è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2006;
- nel 2005 (o frazione di anno) è esente dal patto di stabilità interno per l'anno 2007;
- nel 2004 e nel 2005 (o frazione di anni) è esente dal patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007.

Tale impostazione trae origine dalla circostanza che, verosimilmente, il Parlamento, nel prevedere una estensione dell'agevolazione agli enti commissariati nel 2005, ha voluto ribadire la correlazione in base alla quale l'esclusione dalle regole del patto (ad esempio dal patto 2006) vale in quanto non si dispone dell'ordinaria base di calcolo parametrata al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (2004).

In ogni caso, per gli enti commissariati nel 2005 l'esclusione dalle regole del patto per l'anno 2007, prevista dal predetto comma 689, non fa venir meno la necessità che questo Dipartimento venga a conoscenza di quali siano gli enti che usufruiranno della predetta esenzione e, pertanto, è necessario che – come avvenuto nel corso del 2006 – ogni ente commissariato comunichi allo scrivente tale situazione. Per dette modalità di comunicazione, si rinvia a quanto in proposito verrà indicato nel Decreto per il monitoraggio del patto di stabilità interno di cui al comma 685 (si veda anche il punto B della presente circolare).

b) Modifica delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2006. Il comma 701, nel modificare parzialmente il comma 150 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ha di fatto apportato modifiche alle limitazioni che erano previste già dalla legge finanziaria per l'anno 2005 (art. 1, comma 33, della legge n. 311 del 2004) in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno: la limitazione alla spesa per acquisto di beni e servizi e il divieto di assunzione di personale e di ricorso all'indebitamento per investimenti.

Tuttavia, è necessario sottolineare che - pur essendo stato soppresso il comma 33 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 – rimane tuttora vigente, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006, il divieto di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto in virtù di quanto stabilito dal comma 561 della legge finanziaria per l'anno 2007 (salvo, naturalmente, le eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire in proposito).

Si soggiunge, altresì, che rimangono tuttora vigenti le disposizioni relative all'art. 1, comma 30 (monitoraggio trimestrale del patto per il 2006) della legge n. 311/2004, mentre si ritiene che il comma 37 possa considerarsi tacitamente abrogato dal comma 690 (si veda l'ultimo periodo del precedente punto B) nella parte in cui disciplina la trasmissione delle informazioni sul patto alle Associazioni degli enti locali.

Per quanto riguarda le disposizioni del comma 32, si rinvia al successivo punto 2.2, lettera b).

2.2. Adempimenti e facoltà che decadono con il nuovo patto

Alle norme modificatrici delle regole del patto per il 2006, indicate al punto 2.1., occorre aggiungere l'indicazione di quegli adempimenti o di quelle facoltà che, con il nuovo patto, vengono a decadere, in particolare:

a) Programmazione trimestrale dei flussi finanziari – Il nuovo patto per l'anno 2007 e per gli anni successivi, non facendo più riferimento agli obiettivi infrannuali (trimestrali) di cassa, fa venir meno alcuni adempimenti, previsti in passato, relativi sia alla predisposizione di detti obiettivi e sia agli obblighi della loro trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato (via web, per gli enti di maggiore dimensione) e alle Ragionerie Provinciali dello Stato (via cartacea, per gli altri enti).

b) Comunicazione del mancato rispetto del patto da parte dell'Organo di revisione. Il comma 701 - nel modificare l'art. 1, comma 150, della legge n. 266 del 2005 – ha previsto, tra l'altro, che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 311 del 2004. In particolare, tale ultima disposizione prevede, tra l'altro, che l'Organo di revisione economico-finanziaria comunica al Ministero dell'Interno il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Tale adempimento di comunicazione dell'Organo di revisione si intende ancora valido con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2006, mentre non si ritiene più applicabile in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2007/2009 in quanto il comma 686 della legge finanziaria 2007 ha profondamente innovato il sistema di comunicazione introducendo una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, sulla verifica del rispetto degli obiettivi del patto. Il comma 686 ha cioè, di fatto, abrogato la precedente disposizione. Resta però tuttora valida la verifica prevista in capo all'Organo di revisione del rispetto degli obiettivi annuali del patto.

c) Spese sostenute da Enti locali "capofila" – La diversa struttura del patto di stabilità interno per l'anno 2007 - riferita al saldo finanziario (che comprende le entrate finali e le spese finali con alcune eccezioni) e non più alla spesa - fa venir meno la possibilità di ripartire le spese sostenute dagli enti cosiddetti "capofila" tra tutti gli enti che beneficiano dei servizi.

Pertanto, tale facoltà rimane in vigore solo con riferimento al patto di stabilità interno 2006, secondo la procedura indicata al punto G.3. della circolare n. 8 del 2006 e che, ad ogni buon fine, viene di seguito riportata:

"Se tale procedura viene attuata, l'Ente capofila trasmette a questa Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma - entro il mese di febbraio 2007, una attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario in cui siano evidenziati:

- la disposizione legislativa o amministrativa (provvedimento regionale oppure intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di ente "capofila" per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
- il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
- le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i servizi, con indicazione di quelle che si riflettono effettivamente sul proprio patto di stabilità interno e di quelle che si

Pertanto, tale facoltà rimane in vigore solo con riferimento al patto di stabilità interno

Entro lo stesso mese di febbraio 2007, gli enti diversi dal capofila presentano sempre a questa Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma - una attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, in cui sono evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente poste a carico del proprio patto di stabilità interno."

2.3. Premio per i comuni adempienti al patto 2006.

Il comma 702 prevede che, nel 2008, l'importo corrispondente all'incremento del gettito della compartecipazione comunale all'Irpef, derivante dalla dinamica dell'imposta verrà attribuito ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006, in ragione del contributo apportato da ciascun comune al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel 2006.

Per l'applicazione del citato comma si rinvia ai chiarimenti che verranno successivamente forniti.

3. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il nuovo “patto” potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all’indirizzo **pattostab@tesoro.it;**

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all’autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l’allegato B/07 alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all’indirizzo **assistenza.cp@tesoro.it**;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto d stabilità interno, esclusivamente via mail all’indirizzo **drgs.igop.ufficioXIV@tesoro.it**

Annotazioni finali

Si segnala, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S/index.asp.

Il Ragioniere Generale dello Stato

CANZIO

Allegato A/07

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006)

PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DECLARATORIA DELLE VOCI DI ENTRATA E DI SPESA RICHIAMATE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

ENTRATA	Riferimento alla codifica (D.M. MEF/Interno del 24/6/2002) o RIFERIMENTI NORMATIVI
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	Titolo 1° (1.)
TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	Titolo 2° (2.)
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	Titolo 3° (3.)
TITOLO IV - ALIENAZIONE, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE CREDITI	Titolo 4° (4.)
Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e mobiliari destinati all'estinzione anticipata di prestiti	Titolo 4° intervento 1° voci economiche 61, 62 e 63 (4.01.61. + 4.01.62. + 4.01.63.) e comma 683, secondo periodo
Trasferimenti dal Ministero della Giustizia per l'attivazione di nuove sedi di Uffici giudiziari, ivi incluse le spese di trasloco	comma 683, ultimo periodo
Riscossione di crediti	Titolo 4°, Intervento 6° (4.06)

SPESA	Riferimento alla codifica (D.M. MEF/Interno del 24/6/2002) o RIFERIMENTI NORMATIVI
TITOLO I - SPESE CORRENTI	Titolo 1° (1.)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	Titolo 2° (2.)
Spese correnti e/o in conto capitale autorizzate dal Ministero della Giustizia per l'attivazione di nuove sedi di Uffici giudiziari, ivi incluse le spese di trasloco (solo per i comuni)	comma 683, ultimo periodo
Spese per concessione di crediti	Titolo 2° intervento 10° (2.10.)

ALLEGATO B/07 - pag.1

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006)

PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti - (Segue)

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO E MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2007/2009

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007- definito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - ed ai fini del monitoraggio del patto per gli anni 2007/2009, ai sensi del comma 685, è previsto che le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti utilizzino esclusivamente il sistema web appositamente creato per il patto di stabilità interno, accedendo al sito: **www.pattostabilita.rgs.tesoro.it** (senza accenti).

REQUISITI PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB

L'impiego di tale sistema richiede i seguenti requisiti:

- **Creazione e abilitazione di apposita utenza**. Al fine di consentire l'attivazione delle utenze - caratterizzate da codice identificativo (User ID) e password –è necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora di suddetta utenza, ne faccia esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

  assistenza.cp@tesoro.it;

  Le richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni:

  a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

  b. codice fiscale;

  c. ente di appartenenza;

  d. recapito di posta elettronica e telefonico.

  Si aggiunge che quest'anno, per la prima volta, è stata istituita una **ulteriore modalità di richiesta dell'utenza**, per accedere al sistema web. Gli enti possono infatti inviare la richiesta in questione direttamente dal sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (figura n. 1). Nel predetto sito è infatti contenuta una funzione per l'autenticazione, che prevede la compilazione di un modello con i dati sopra citati (figura n. 2) e, dopo la conferma, la generazione automatica di una e-mail contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene direttamente all'ufficio preposto, che provvede a rispondere all'ente, inviandogli la User ID e password necessarie per accedere al sistema web.
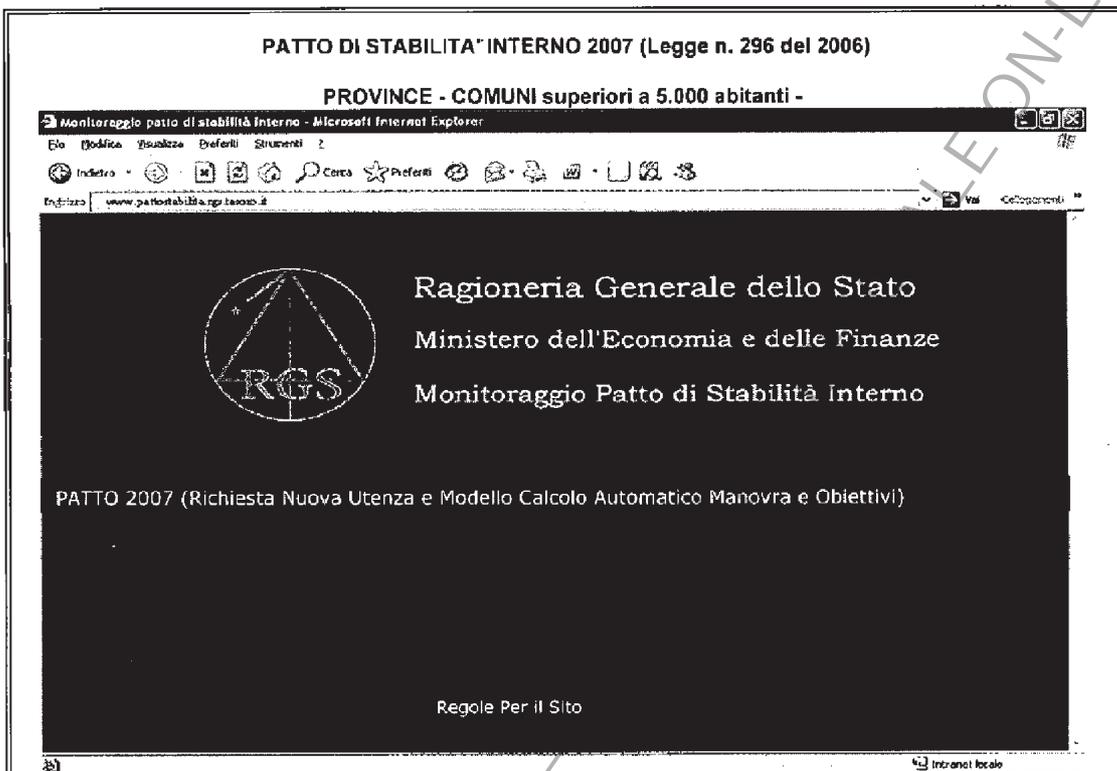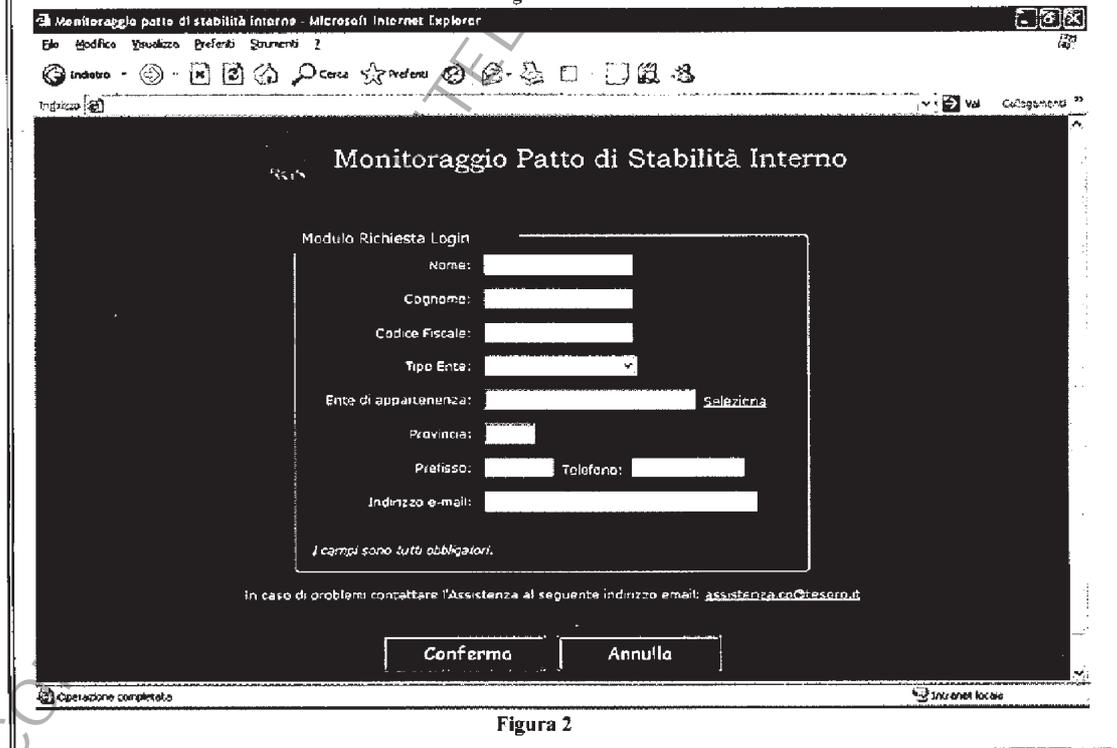
ALLEGATO B/07 - pag. 2

ALLEGATO B/07 - pag. 3

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006)

PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti -

- **Dotazione informatica**: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0);
- **Supporti operativi:** le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

UTILIZZO DEL MODELLO DI CALCOLO DEL CONCORSO ALLA MANOVRA E DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Come ausilio per gli enti, nel sito citato (**www.pattostabilita.rgs.tesoro.it)** è disponibile anche l'applicazione informatica (in formato excel) che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2007/2009 (figura n.3). Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione esegue tutte le operazioni necessarie a determinare il concorso alla manovra per gli anni 2007/2009 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi.
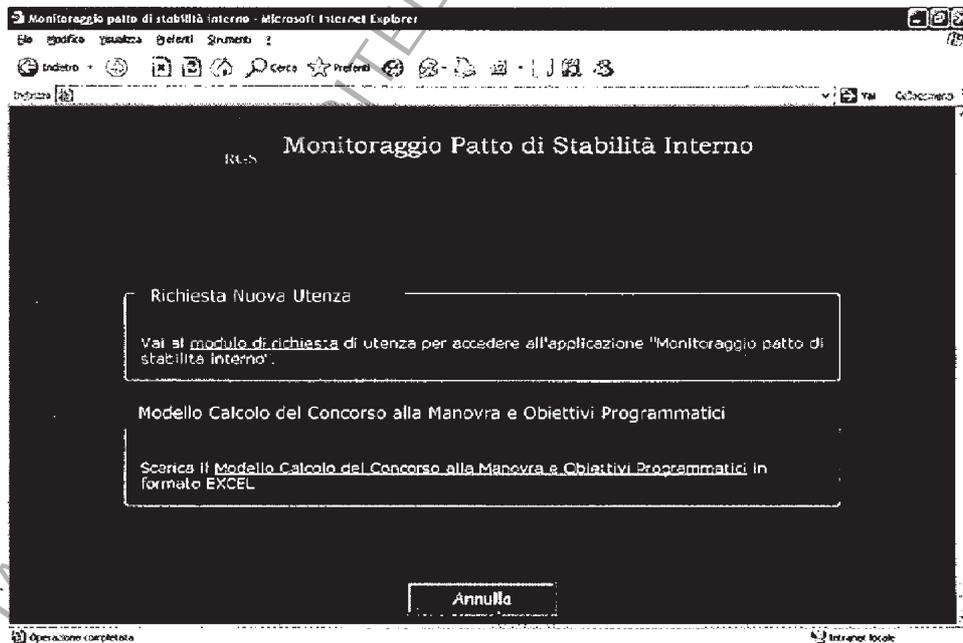
Figura 3

ALLEGATO B/07 - pag. 4

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007/2009 (Legge n. 296 del 2006)

PROVINCE - COMUNI superiori a 5.000 abitanti -

Una rappresentazione dell'applicazione informatica sopra descritta, nelle versioni utilizzabili dai comuni e dalle province viene riportata nei successivi allegati alla presente circolare (rispettivamente Allegato C/07 e Allegato D/07).

PROCEDURE PER L'INVIO DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO E PER IL MONITORAGGIO

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007- definito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali- si anticipa che il prospetto in questione sarà disponibile sul sito web : www.pattostabilita.rgs.tesoro.it a partire dal 12 marzo prossimo. Tuttavia, i contenuti ed i termini per l'invio saranno dettati dal citato Decreto, attualmente all'esame della Conferenza.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni sul monitoraggio saranno definite, come previsto dal comma 685 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Qualora il predetto decreto non fosse emanato per acquisire in tempi utili il monitoraggio delle informazioni sull'andamento del patto al 31 marzo 2007, dette informazioni non dovranno essere trasmesse sino all'emanazione di detto decreto e delle informative, che in proposito verranno fornite agli enti attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". **Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati**; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 17.00.
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi.

Allegato C/07

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1 commi 678, 679, 681 e 683 della legge n. 296 del 2006

(dati in migliaia di euro)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, comma 678, lettera a)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	(a)	(b)	(c)	0 (d)=(a+b+c)/3
Spese finali (Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	(e)	(f)	(g)	0 (h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO				0 (i)=(d-h)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera a), punto 1). Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO	0,400 (l)	0,210 (m)	0,117 (n)
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera a), punto 1). Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1)	0,000 (l)	0,000 (m)	0,000 (n)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	0 (o)=-(i)*(l)	0 (p)=-(i)*(m)	0 (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0 (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, comma 678, lettera b)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
SPESE CORRENTI (Titolo I)	(r)	(s)	(t)	0 (u)=(r+s+t)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 1).	0,041 (v)	0,022 (w)	0,012 (x)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente	0 (y)=(v)*(u)	0 (z)=(w)*(u)	0 (aa)=(x)*(u)

Determinazione dell'importo annuo della manovra (art. 1, comma 678, lettera c)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno2009
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi comma 679	0 (ab)=(o)+(y)	0 (ac)=(p)+(z)	0 (ad)=(q)+(aa)

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 1, commi 681e 683, secondo periodo)

In termini di cassa

	Media (2003-2005)
Saldo medio del triennio 2003/2005(art.1 comma 683, primo periodo)	0
	(i)=(d-h)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679)	0	0	0
	(ab)	(ac)	(ad)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti(art.1, comma 683, secondo periodo)				0
	(ae)	(af)	(ag)	(ah)=(ae+af+ag)/3

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo finanziario obiettivo in termini di CASSA	0	0	0
	(ai)=(i)+(ab)-(ah)	(aj)=(i)+(ac)-(ah)	(ak)=(i)+(ad)-(ah)

In termini di competenza

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)				0
	(al)	(am)	(an)	(ao)=(al+am+an)/3
Spese finali - IMPEGNI (Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)				0
	(ap)	(aq)	(ar)	(as)=(ap+aq+ar)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(at)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679)	0	0	0
	(ab)	(ac)	(ad)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate relative a dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(ae')	(af')	(ag')	(ah')=(ae'+af'+ag')/3

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA	0	0	0
	(au)=(at)+(ab)-(ah')	(av)=(at)+(ac)-(ah')	(aw)=(at)+(ad)-(ah')

Allegato D/07

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1 commi 678, 679, 681 e 683 della legge n. 296 del 2006

(dati in migliaia di euro)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, comma 678, lettera a)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003 2005)
Entrate finali (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	(a)	(b)	(c)	0 (d)=(a+b+c)/3
Spese finali (Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	(e)	(f)	(g)	0 (h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO				0 (i)=(d-h)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO	0,330 (l)	0,205 (m)	0,155 (n)
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1)	0,000 (l)	0,000 (m)	0,000 (n)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	0 (o)=-(i)*(l)	0 (p)=-(i)*(m)	0 (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0 (art. 1, comma 678, ultimo periodo)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, comma 678, lettera b)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003 2005)
SPESE CORRENTI (Titolo I)	(r)	(s)	(t)	0 (u)=(r+s+t)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 2).	0,029 (v)	0,017 (w)	0,013 (x)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente	0 (y)=(v)*(u)	0 (z)=(w)*(u)	0 (aa)=(x)*(u)

Determinazione dell'importo annuo della manovra (art. 1, comma 678, lettera c)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno2009
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679)	0 (ab)=(o)+(y)	0 (ac)=(p)+(z)	0 (ad)=(q)+(aa)

Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

	8% di media (2003-2005)
8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti	0
	(ae)=0,08*(h)

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

Rideterminazione importo della manovra per il 2007 Se (ab) è superiore ad (ae) la manovra 2007 è pari ad (ae); se (ab) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ab)	0	(af)
Rideterminazione importo della manovra per il 2008 Se (ac) è superiore ad (ae) la manovra 2008 è pari ad (ae); se (ac) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ac)	0	(ag)
Rideterminazione importo della manovra per il 2009 Se (ad) è superiore ad (ae) la manovra 2009 è pari ad (ae); se (ad) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ad)	0	(ah)

Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 1, commi 681e 683, secondo periodo)

In termini di cassa

	Media (2003-2005)
Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo)	0
	(i)=(d-h)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679)	0	0	0
	(af)	(ag)	(ah)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(ai)	(aj)	(ak)	(al)=(ai+aj+ak)/3

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo finanziario obiettivo in termini di CASSA	0	0	0
	(am)=(i)+(af)-(al)	(an)=(i)+(ag)-(al)	(ao)=(i)+(ah)-(al)

In termini di competenza

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)				0
	(ap)	(aq)	(ar)	(as)=(ap+aq+ar)/3
Spese finali - IMPEGNI (Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)				0
	(at)	(au)	(av)	(aw)=(at+au+av)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(ax)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno2009
Importo annuo della manovra (art.1, commi 678 e 679)	0	0	0
	(af)	(ag)	(ah)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate relative a dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(ai')	(aj')	(ak')	(al')=(ai'+aj'+ak')/3

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo finanziario obiettivo in termini di COMPETENZA	0	0	0
	(ay)=(ax)+(af)-(al')	(az)=(ax)+(ag)-(al')	(ba)=(ax)+(ah)-(al')

07A02439

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.